

ACCORDO DI RISERVATEZZA RECIPROCO

relativo alla negoziazione di un contratto di licenza farmaceutica - Progetto “Vettore”

Il presente Accordo di Riservatezza (l'“Accordo”) è stipulato con effetto dal 30 giugno 2026 (la “Data di Efficacia”) tra:

Novara Pharma S.p.A., con sede legale in Viale Roma 112, 28100 Novara, Italia, C.F. e P.IVA 01983450031, in persona della Dott.ssa Lucia Ferraris, Chief Business Officer, munita dei necessari poteri (di seguito “Novara Pharma”);

e

Rhein Biotech AG, con sede in Grenzachstrasse 210, 4058 Basilea, Svizzera, CHE-410.335.229, in persona del Dr. Matthias Vogel, Head of Licensing (di seguito “Rhein Biotech”);

(di seguito, congiuntamente, le “Parti” e ciascuna una “Parte”).

PREMESSO CHE

- Rhein Biotech è titolare di una piattaforma proprietaria di vettori virali adeno-associati (AAV) per terapie geniche;
- Novara Pharma è interessata a negoziare una licenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di tale piattaforma in campo oftalmologico per i territori di Italia, Spagna e Portogallo (la “Potenziale Transazione”);
- nel corso delle negoziazioni ciascuna Parte comunicherà all'altra informazioni altamente confidenziali, anche costituenti segreti commerciali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98-99 del D.Lgs. 30/2005 e della normativa svizzera applicabile.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

1. “Informazioni Confidenziali”: qualsiasi informazione, dato, documento o materiale, in forma scritta, orale, elettronica o incorporata in campioni biologici, divulgata da una Parte o dai suoi Rappresentanti all'altra Parte o ai suoi Rappresentanti in relazione alla Potenziale Transazione, ivi inclusi: sequenze e costrutti genetici, dati CMC, dati preclinici e clinici, dossier regolatori, strategie brevettuali, modelli finanziari, term sheet e bozze contrattuali.
2. “Rappresentanti”: gli amministratori, dipendenti, consulenti scientifici, legali e finanziari di una Parte e delle sue affiliate, vincolati a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli del presente Accordo.
3. “Segreti Commerciali”: le Informazioni Confidenziali che soddisfino i requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 30/2005 ovvero della corrispondente normativa svizzera e dell'art. 39 dell'Accordo TRIPS.

Articolo 2 - Obblighi di Riservatezza e di Uso Limitato

1. Ciascuna Parte ricevente si impegna a: (a) proteggere le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte con misure non inferiori a quelle adottate per le proprie informazioni di pari natura, e comunque con almeno la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.; (b) utilizzarle esclusivamente per valutare e negoziare la Potenziale Transazione (lo “Scopo Consentito”); (c) non divulgarle a terzi diversi dai propri Rappresentanti; (d) mantenere un registro dei Rappresentanti che hanno avuto accesso ai Segreti Commerciali.
2. È espressamente vietato: (i) l'uso delle Informazioni Confidenziali in attività di ricerca o sviluppo interne estranee allo Scopo Consentito; (ii) il deposito di domande di brevetto basate, in tutto o in parte, su Informazioni Confidenziali dell'altra Parte; (iii) l'analisi, la sequenziazione o la caratterizzazione di campioni biologici oltre i protocolli concordati per iscritto.

Articolo 3 - Eccezioni

Gli obblighi di cui all'Articolo 2 non si applicano alle informazioni per le quali la Parte ricevente dimostri, mediante evidenze documentali contemporanee, che: (a) erano di pubblico dominio alla data della divulgazione o lo sono divenute successivamente senza violazione dell'Accordo; (b) erano già in suo legittimo possesso prima della divulgazione; (c) sono state ricevute da un terzo legittimato a divulgarle; (d) sono state sviluppate in modo indipendente da personale privo di accesso alle Informazioni Confidenziali.

Articolo 4 - Divulgazioni Obbligatorie

In caso di ordine di autorità giudiziaria, regolatoria (inclusi EMA, AIFA e Swissmedic) o di borsa, la Parte ricevente potrà divulgare le sole Informazioni Confidenziali strettamente richieste, previa tempestiva notifica scritta alla Parte divulgante ove legalmente consentita, cooperando per ottenere un trattamento confidenziale.

Articolo 5 - Conoscenze Residue (Residuals)

Fermo il divieto di uso e divulgazione delle Informazioni Confidenziali, il presente Accordo non impedisce l'utilizzo delle conoscenze generali e delle competenze trattenute nella memoria non ausiliata dei Rappresentanti che abbiano avuto legittimo accesso alle Informazioni Confidenziali, purché ciò non comporti violazione di diritti di proprietà intellettuale né uso di Segreti Commerciali. La presente clausola non costituisce licenza.

Articolo 6 - Assenza di Licenza e di Obbligo di Contrarre

Nessuna disposizione dell'Accordo trasferisce diritti di proprietà intellettuale né costituisce licenza, opzione o impegno a concludere la Potenziale Transazione. Ciascuna Parte resta libera di interrompere le negoziazioni in qualunque momento, senza responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 1337 c.c. per l'ipotesi di dolo.

Articolo 7 - Comunicati e Insider

Nessuna Parte potrà emettere comunicati stampa o dichiarazioni pubbliche sulla Potenziale Transazione senza il consenso scritto dell'altra Parte, salvi gli obblighi di legge o di borsa. Ciascuna Parte adotterà procedure di gestione delle informazioni privilegiate conformi al Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), ove applicabile.

Articolo 8 - Divieto di Sollecitazione

Per ventiquattro (24) mesi dalla Data di Efficacia, ciascuna Parte si impegna a non sollecitare per l'assunzione i dipendenti dell'altra Parte coinvolti nel Progetto Vettore, salve le candidature spontanee o in risposta ad annunci pubblici generali.

Articolo 9 - Durata e Sopravvivenza

1. Il presente Accordo ha durata di cinque (5) anni dalla Data di Efficacia.
2. Gli obblighi relativi ai Segreti Commerciali sopravvivono alla scadenza dell'Accordo sino a quando le relative informazioni mantengano la qualifica di segreto commerciale ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 10 - Restituzione e Distruzione

Entro quindici (15) giorni dalla richiesta scritta ovvero dalla cessazione delle negoziazioni, ciascuna Parte ricevente restituirà o distruggerà le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, inclusi i campioni biologici, certificandone per iscritto la distruzione. Ciascuna Parte potrà conservare una copia presso il proprio ufficio legale ai soli fini di conformità, che resterà soggetta agli obblighi dell'Accordo.

Articolo 11 - Penale e Tutela Cautelare

1. In caso di violazione degli Articoli 2, 7 o 8, la Parte inadempiente corrisponderà alla Parte lesa una penale di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun evento di violazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.
2. Le Parti riconoscono che la violazione degli obblighi di riservatezza può causare un pregiudizio irreparabile non adeguatamente ristorabile per equivalente e convengono che la Parte lesa possa richiedere provvedimenti

cautelari e inibitori, anche ante causam, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente, in deroga alla clausola arbitrale di cui all'Articolo 12.

Articolo 12 - Legge Applicabile e Arbitrato

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto.
2. Ogni controversia derivante dal presente Accordo o ad esso connessa sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, secondo il suo Regolamento, da un collegio di tre (3) arbitri, con sede dell'arbitrato in Milano e lingua italiana. Il lodo sarà vincolante e inappellabile nei limiti di legge.

Sottoscritto in duplice originale, Milano / Basilea, 30 giugno 2026.

Novara Pharma S.p.A.
Dott.ssa Lucia Ferraris
Chief Business Officer

Rhein Biotech AG
Dr. Matthias Vogel
Head of Licensing